

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI PROTEZIONE - SIGLATA "AIO PROTEZIONE"

Torino, 15 dicembre 2022

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione "AIO Protezione– Associazione Italiana Odontoiatri Protezione" di seguito e siglabile "AIO Protezione"

Art. 2 – Sede

La AIO Protezione ha sede legale a Torino.

La sede potrà essere spostata, secondo le esigenze dell'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo e potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze, sempre con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Carattere e scopo dell'Associazione

L'Associazione è democratica ed apartitica e non ha fini di lucro; ha lo scopo di rappresentare e promuovere gli interessi delle professioni odontoiatriche e sanitarie nel settore dentale con un focus specifico nei confronti del mondo assicurativo e della responsabilità civile e professionale.

Con specifico riferimento al settore odontoiatrico e dentale, l'associazione si propone di conseguire effetti positivi per i propri associati, creando quanto necessario al fine di consentire, da un lato, una completa analisi dei rischi nel settore odontoiatrico e dentale idonea ad attuare efficaci strumenti di prevenzione e, dall'altro, una efficace protezione e difesa della professione odontoiatrica, anche attraverso la stipula di convenzioni assicurative per gli associati con primarie compagnie assicurative e per la prestazione di consulenza legale e medico legale e patrocinio in sede giudiziaria.

Inoltre AIO Protezione, anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni competenti in materia analizzerà tutte le richieste di risarcimento danno e, soprattutto, tutte le consulenze tecniche presentate contro i soci.

Art. 4 – Oggetto

Al fine del perseguimento delle finalità sociali l'AIO Protezione potrà svolgere ogni attività direttamente o indirettamente utile al conseguimento del proprio scopo associativo. Per il raggiungimento dei propri fini l'AIO Protezione potrà costituire, collaborare o aderire, a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi e adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale. L'AIO Protezione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza.

Art. 5 - Durata ed esercizio sociale

L'AIO Protezione ha durata illimitata. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno ed ha durata di dodici mesi.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, che diverranno di proprietà della l'AIO Protezione nonché dai crediti e dalle liquidità. Il patrimonio iniziale è costituito da quanto versato dai soci fondatori all'atto della costituzione. Il Fondo Patrimoniale dell'Associazione è costituito da: quanto versato dai soci fondatori all'atto della costituzione; versamenti destinati a patrimonio; donazioni e lasciti testamentari con destinazione patrimoniale; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate dell'AIO Protezione potranno anche essere costituite da: contributi degli associati; liberalità e contributi di privati; contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; contributi di organismi internazionali; rimborsi derivanti da convenzioni; proventi delle attività istituzionali e altre entrate derivanti da eventuali attività economiche secondarie. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente reinvestiti a favore degli scopi istituzionali dell'AIO Protezione.

Art. 7 - Contabilità, bilancio d'esercizio e libri sociali

Deve essere istituito e gestito, a cura del Consiglio Direttivo o di persone all'uopo da esso delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. A tal fine la gestione contabile è disciplinata dalle disposizioni approvate dal Consiglio Direttivo. Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto e deliberato dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte del Consiglio stesso. Il rendiconto deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. E' facoltà del Consiglio Direttivo presentare, entro il termine di approvazione del rendiconto, idoneo bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte operative e l'andamento previsionale dell'Associazione. Sono libri sociali quelli contabili e

quelli dei verbali delle riunioni degli organi collegiali. Tutti i libri sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere visti dal Presidente o da soggetto da esso all'uopo delegato.

Art. 8 – Soci

I soci dell'Associazione sono persone giuridiche e persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle. Le suddette persone per ricoprire la qualifica di socio devono, necessariamente ed al contempo, essere anche soci effettivi, o aggregati o onorari dell'Associazione Italiana Odontoiatri (siglata AIO), salvo quanto previsto all'art.19, del presente statuto, nonché contestualmente aderire alla convenzione assicurativa più recente stipulata dall'AIO Protezione con primaria compagnia assicurativa. Inoltre, possono essere soci dell'Associazione, stanti i suddetti requisiti, le persone giuridiche e le persone fisiche che presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo secondo le formalità documentali da questo richieste al fine di consentire all'AIO Protezione di dare attuazione agli scopi statutari nonché che effettuano il versamento all'atto della domanda del contributo di ammissione annualmente stabilito secondo dal Consiglio Direttivo medesimo. I soci devono essere iscritti, a cura del Consiglio Direttivo, in un apposito registro. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 9 - Requisiti per l'ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, oltre a dimostrare inequivocabilmente la propria qualifica di socio effettivo, o aggregato o onorario dell'Associazione Italiana Odontoiatri (siglata AIO) salvo quanto previsto all'art.19 e a sottoscrivere contestualmente la convenzione assicurativa più recente stipulata dall'AIO Protezione con primaria compagnia assicurativa, dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ovvero nominativo del legale rappresentante, sede sociale, Partita IVA e/o Codice Fiscale; la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali. L'ammissione dei soci, stanti le condizioni suddette, è libera e sarà ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e gli scopi dell'AIO Protezione ed annotata sul libro dei soci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è presentata, stanti le condizioni suddette.

Art. 10 – Categorie di soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, purché già Soci effettivi, o aggregati o onorari AIO, salvo quanto previsto all'art.19 e aderiscano alla convenzione assicurativa, le seguenti categorie di Soci:

- Soci fondatori: coloro che hanno avviato, partecipato e contribuito a realizzare il progetto dell'Associazione e sono intervenuti alla sua costituzione provvedendo eventualmente a dotarla di un patrimonio iniziale. La loro appartenenza all'ente è senza limiti di durata, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

- Soci ordinari: coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art.9, condividendo gli scopi dell'Associazione e intendendo fornire un concreto contributo di studio, ricerca o supporto alle attività della stessa ovvero intendendo usufruire delle sue attività, ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta, con piena discrezionalità, con delibera del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza dei presenti. I Soci ordinari hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.

- Soci onorari: le sole persone fisiche o giuridiche che per studi, opere ed iniziative si sono distinti per particolari meriti professionali o scientifici. La loro appartenenza all'ente è senza limiti di durata, sono eleggibili alle cariche sociali, ma non hanno diritto di voto. I soci enti di diritto privato, enti di diritto pubblico e enti privi di personalità giuridica partecipano all'attività istituzionale dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato all'uopo designato. La partecipazione in qualità di socio onorario di Università, Enti universitari e centri culturali potrà avvenire anche mediante la messa a disposizione a titolo gratuito a favore dell'Associazione di propri ricercatori o collaboratori scientifici. Parimenti potrà avvenire per i professionisti, gli accademici e gli operatori economici che mettano a disposizione dell'Associazione, a titolo gratuito, le loro competenze. In tali casi tali gli enti suddetti potranno essere esentati dalla adesione alla convenzione assicurativa con delibera del Consiglio Direttivo e se del caso da altri requisiti di ammissione di cui all'art.9.

Art. 11 – Diritti e doveri dei soci

La qualità di Socio è intrasmissibile. Tutte le categorie di Soci, salvo i soci onorari, hanno diritto ad eleggere, secondo le disposizioni del presente Statuto, gli organi dell'Associazione e ad approvare annualmente il bilancio; a godere dei diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto; a partecipare alla vita dell'Associazione come membri degli organi sociali, se eletti, nonché alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti e a tutte le iniziative e alle attività dell'Associazione. La partecipazione all'AIO Protezione ha durata illimitata salvo le cause di cessazione previste dalla legge e dallo Statuto.

Ciascun Socio è tenuto a versare al Segretario, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione, la quota associativa. La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo. Tutti i Soci devono tutelare gli interessi e le finalità dell'Associazione e diffondere quanto più possibile i valori di cui l'Associazione si fa promotrice.

Spetta all'Associazione la titolarità del diritto di sfruttamento relativo alle opere eventualmente realizzate dai propri Soci o con la loro collaborazione.

Art. 12 – Perdita della qualità di socio

Dalla qualità di socio si decade quando:

- a) non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) non si sia regolarmente iscritti tra i soci effettivi, aggregati o onorari dell'AIO (Associazione Italiana Odontoiatri), salvo quanto previsto all'art.19;

c) non si abbia regolarmente aderito alla convenzione assicurativa più recente stipulata dall'AIO Protezione con primaria compagnia assicurativa;

d) per i Soci ordinari, sia stato omesso il pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo, dopo sei mesi dalla scadenza;

e) si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno all'immagine ovvero alla governabilità dell'Associazione.

La decadenza dei Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri ed è portata a conoscenza del socio tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La decadenza dei Soci fondatori è deliberata, solamente in caso di gravissimi motivi e per atti contrari alle finalità dell'associazione, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri ed è portata a conoscenza del socio tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio decaduto, entro quindici giorni dalla comunicazione con la quale gli è stato comunicato il provvedimento di decadenza, può ricorrere al Conciliatore nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 25.

I soci decaduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative.

Art. 13 – Recesso del socio

Il recesso può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di sessanta giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altro mezzo ritenuto idoneo dallo stesso Consiglio.

I soci receduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative e, ove non abbiano provveduto, sono obbligati al pagamento delle quote annuali (non frazionabili) dovute sino al momento dell'efficacia del recesso.

Art. 14 – Prestazioni dei soci e di terzi

Le prestazioni dei soci sono, in via generale, volontarie ed a titolo gratuito.

L'Associazione può avvalersi, per il raggiungimento dello scopo associativo o per assicurare specifici servizi ai soci, di prestazioni retribuite di lavoro dipendente o di lavoro autonomo rese anche da soci.

La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Organi sociali

Sono organi sociali: il Consiglio Direttivo, che può nominare al suo interno oltre a un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere; l'Assemblea dei Soci.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta e amministrata da Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri indicato con apposita delibera dell'assemblea dai Soci ordinari e dai soci fondatori secondo le modalità di cui appresso e successivamente dal Consiglio uscente, comunque non inferiore a 3 e non superiore a 11. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dai Soci ordinari e dai Soci fondatori secondo i termini e le modalità di cui appresso e agli articoli successivi.

L'Assemblea può nominare, nel rispetto della delibera del Consiglio Direttivo uscente, fino a due membri tra i candidati proposti, senza formalità alcuna entro 60 giorni prima della data di elezione del nuovo Consiglio Direttivo, da almeno 1/10 dei Soci ordinari, anche secondo l'indicazione fornita dal Forum dei Presidenti delle sezioni provinciali di AIO.

Ciascuno dei Soci fondatori, invece, può nominare, nel rispetto della delibera del Consiglio Direttivo uscente, sino a 2 membri del Consiglio Direttivo, sempre nel rispetto del numero massimo di 9 membri (oltre ai 2 che potrà nominare l'Assemblea per un numero totale massimo di 11 membri). I membri del Consiglio direttivo nominati dai soci fondatori saranno di diritto nel Consiglio direttivo, salvo il caso in cui la loro nomina superi il numero massimo di 9 membri nominabili dai soci fondatori. In tale ultimo caso sarà l'Assemblea a votare i 9 membri, necessariamente tra quelli indicati dai soci fondatori, che comporranno il Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni, decesso, decadenza o indisponibilità, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, questi potrà essere sostituito, ove sia necessario per garantire la governabilità dell'Associazione, da altro socio nominato dai Soci fondatori ovvero, se il membro dimissionario o indisponibile sia di nomina assembleare, dall'Assemblea. In tale ultima evenienza, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione e chiederà la convalida, o la nomina di altro socio, alla prima Assemblea successiva. I consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art. 17 – Membri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente che dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere rieletto. Possono altresì essere individuate ulteriori funzioni operative cui riferire incarichi specifici disciplinati da regolamento interno (Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere).

Art. 18 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione inviata almeno tre giorni (in caso di urgenza, un giorno) prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, email, con l'indicazione della data, luogo e ora,

della riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora vi siano almeno due componenti. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri.

Le riunioni possono svolgersi anche senza la compresenza di tutti i componenti nella sede dell'Associazione, anche mediante audio/video conferenza o qualunque mezzo tecnico analogo.

Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o, in sua ulteriore assenza, da un consigliere delegato dal Presidente o, ancora, dal più anziano di età fra i presenti alla riunione. Delle riunioni viene redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce: tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri; comunque, una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario dell'Associazione e all'ammontare del contributo sociale.

Ai componenti del Consiglio Direttivo è riconosciuto solo il rimborso delle spese documentate inerenti allo svolgimento della loro carica, salvo il caso di particolari incarichi assegnati a tutti od alcuni di loro per il perseguimento delle finalità sociali; in tale ultimo caso, oltre al rimborso delle spese documentate inerenti alla carica, spetta al componente incaricato un'equa remunerazione per l'attività prestata in favore dell'Associazione.

Art. 19 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio; convoca l'assemblea dei soci quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l'anno per la deliberazione sul rendiconto dell'Associazione; delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. In via particolare, anche al fine di accrescere la partecipazione all'AIO (Associazione Italiana Odontoiatri), e sempre nel rispetto delle finalità dell'Associazione di cui all'art. 3, il Consiglio Direttivo può accettare, a seguito di ratifica nella prima riunione utile secondo le maggioranze previste dal precedente articolo, come soci ordinari anche coloro che, nel pieno rispetto degli altri requisiti, facciano domanda ad AIO Protezione ma non siano soci effettivi o aggregati o onorari AIO. Il Consiglio Direttivo provvede a predisporre le norme ed i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione; determina l'entità del contributo sociale e degli eventuali versamenti integrativi; cura la tenuta dei libri sociali e in particolare del registro dei soci; istituisce sedi sociali, operative e rappresentanze; procede alla nomina dei dipendenti e di organi amministrativi necessari alla vita dell'AIO Protezione determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta; istituisce, ravvisandone l'opportunità, comitati tecnici, nominandone i componenti e determinandone la durata in carica nonché la eventuale remunerazione; determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del

Consiglio stesso svolgono particolari funzioni; irroga le sanzioni disciplinari; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per Statuto siano riservati in via inderogabile all'Assemblea.

Art. 20 – Presidenza dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione ed ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Nei casi di necessità e d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Art. 21 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai Soci fondatori e ordinari e delibera come segue.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno un terzo dei Soci fondatori.

L'Assemblea è convocata con comunicazione inviata almeno 15 giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o mediante esposizione della convocazione sul Sito dell'Associazione, con l'indicazione della data, luogo e ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare. E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire altre modalità di convocazione e di accesso al luogo di svolgimento dell'assemblea. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci fondatori, quale che sia il numero dei Soci ordinari intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Soci fondatori e qualunque sia il numero dei Soci ordinari intervenuti. Le assemblee possono svolgersi anche mediante audio/video conferenza o mezzi tecnici analoghi. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con la maggioranza dei Soci fondatori presenti, purché non consti il voto contrario dei 4/5 dei Soci ordinari presenti, se questi rappresentano almeno i 2/3 di tutti i Soci ordinari. L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per le modifiche statutarie. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo con il testo proposto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei Soci fondatori, purché non consti il voto contrario dei 4/5 dei Soci ordinari. Gli aspetti procedurali non disciplinati dal presente Statuto e le modalità di rappresentanza (ad esempio la delega) dei soci nelle riunioni assembleari sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalle norme previste dal Codice civile.

Qualora lo ritenga necessario, anche in considerazione di disposizioni normative o regolamentari, l'Assemblea dei Soci può nominare, con i quorum e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, un apposito organo di revisione che potrà essere organizzato in forma collegiale (collegio dei revisori) ovvero in forma monocratica (revisore unico), in funzione della necessità e delle dimensioni dell'Associazione. In caso di costituzione, l'organo di controllo dura in carica tre esercizi solari e scade alla data fissata per l'approvazione del rendiconto economico relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Quanto alle funzioni delegabili, l'organo di revisione esercita la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione sociale e dà parere sul rendiconto e sul bilancio preventivo, se predisposto. Se costituito in forma collegiale, alla prima riunione l'organo di revisione nomina il proprio Presidente.

Art. 22 – Poteri e funzioni dell'assemblea dei soci

L'Assemblea:

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo determinando la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- elegge fino a due membri del Consiglio Direttivo proposti dai Soci ordinari e dal Forum dei Presidenti delle sezioni provinciali;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Forum dei Presidenti e dei Presidenti delle sezioni provinciali

Il Presidente di ciascuna sezione provinciale di AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) nonché il Presidente di ciascuna Federazione, Associazione o ente sindacale o scientifico che aderisce ad AIO Protezione farà parte di diritto del Forum dei Presidenti. Il Forum dei Presidenti è investito di poteri consultivi a favore del Consiglio Direttivo sulle modalità adottate da AIO Protezione per l'attuazione dei propri scopi statutari. Il forum dei Presidenti può proporre due nominativi all'Assemblea per la nomina a membri del Consiglio Direttivo, a titolo indicativo.

Art. 24 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più Enti che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, comunque sempre senza scopo di lucro, in via preferenziale e se esistente all'AIO (Associazione Italiana Odontoiatri).

Art. 25 – Clausola conciliativa

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione e i singoli soci, o tra i soci medesimi, o tra uno o più di essi e gli Organi associativi in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dello Statuto e, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a mediazione civile.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione civile prima di iniziare qualsiasi procedimento giurisdizionale.

La nomina del mediatore sarà effettuata con l'accordo di tutte le parti in lite e, ove questo non fosse raggiunto, su designazione del Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte.

Il tentativo di mediazione dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni dal momento della intervenuta nomina del mediatore, salvo proroga concordata tra le parti.

E' espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di conciliazione, ivi comprese l'eventuale proposta del mediatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di riservatezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Ove la conciliazione non abbia successo, il mediatore redigerà un verbale di mancata conciliazione in cui preciserà quali parti abbiano presenziato alla procedura e darà atto dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun elemento ulteriore sulla stessa.

Solamente a questo punto la controversia potrà essere devoluta dalle medesime parti in lite alla giurisdizione.